

N. R.G. 9467/2024

REPUBBLICA ITALIANA**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione SESTA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato *ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9467/2024** promossa da:

(C.F. _____, con il patrocinio dell'avv. MARCINKIEWICZ LIVIA,
elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO 17 20122 MILANO presso il difensore avv.
MARCINKIEWICZ LIVIA

ricorrente

contro

GROUP SE, DIREKTION FUR DEUTSCHLAND

convenuto

CONCLUSIONI

Per

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - emesse tutte le più opportune pronunce, condanne, e declaratorie del caso; - rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione; - accertare e dichiarare la nullità del contratto *ex artt. 1418, comma 2, e 1325, n. 2) c.c. e/o la risoluzione del contratto ex artt. 27, comma 15-bis, 21, 24 e 26 del Codice del Consumo e, per l'effetto, - condannare _____ alla restituzione della somma di euro 9.189,56, oltre gli interessi legali dal giorno del pagamento del premio in data 28.4.2023 ai sensi dell'art. 2033, e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 31.1.2024, data in cui è stata proposta domanda di mediazione, nonché all'ulteriore risarcimento del danno di euro 6.124,00, o in altra somma maggiore o minore che il giudice riterrà di liquidare anche in via equitativa, per il pregiudizio subito dall'assicurato, oltre gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 31.1.2024, data in cui è stata proposta domanda di mediazione; - con vittoria di spese, eventualmente anche ai sensi dell'art. 12-bis, c. 3, D.Lgs. n. 28/2010*

Per **GROUP SE, DIREKTION FUR DEUTSCHLAND**

IN VIA PREGIUDIZIALE • previo accertamento della mancata corretta instaurazione del procedimento di Mediazione per mancato invio secondo le norme di rito della domanda presso la sede in Germania del delegatario della Coassicurazione Comunitaria agitata in causa, dichiarare l'improcedibilità con conseguente infondatezza della domanda per gli interessi moratori *ex art. 1284 4° comma c.c.* dalla Mediazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati di Iva, Cnap e rimborso forfettario come per legge. **IN VIA PRELIMINARE** • previa declaratoria di incompatibilità delle due domande cumulativamente proposte, respingerle integralmente, con accertamento dell'abuso del processo *ex art.96 c.p.c.* per avere l'attore voluto strumentalmente aggirare il rifiuto da parte dell'Assicuratore dell'indennizzo (per non averne alcun diritto secondo le previsioni contrattuali e di legge) con le domande avanzate in giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati di Iva, Cnap e rimborso forfettario come per legge. **NEL MERITO** • accertata e dichiarata

la infondatezza sia in fatto che in diritto di tutte le domande avanzate, rigettarle integralmente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati di Iva, Cnap e rimborso forfettario come per legge; IN VIA ISTRUTTORIA • Si prende atto del fatto che l'attore non ha avanzato alcuna istanza istruttoria, nemmeno in merito alla domanda di risarcimento del danno, del tutto improvata, fondata com'è solo su mera asserzione attorea

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

ha presentato ricorso avverso group se, ha contestato la validità di un contratto di assicurazione.

Infondata l'eccezione di parte convenuta di indeterminatezza della domanda, volta a stigmatizzare l'alternativa, non meglio definita, tra nullità e risoluzione del contratto. Dalla lettura del ricorso si evince che la nullità è lamentata in ragione di una peculiare clausola del contratto (sulla quale cfr. infra); la risoluzione viene invece invocata in ragione della pretesa di parte assicuratrice di documenti che ai sensi dell'art. 26 c. cons. non possono essere ritenuti pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta (in questo caso) di indennizzo. Le due domande sono poste in alternativa, ma il corretto ordine d'esame parte ex lege dalla validità del contratto, essendo da rilevare d'ufficio la nullità del contratto di cui pure si assume la risolubilità in ragione della condotta di una delle parti.

La nullità viene dedotta in relazione a una specifica clausola di decadenza: *“A pena di decadenza, l'Assicurato si impegna ad effettuare o a far effettuare da un professionista del settore nautico competente un controllo dell'ormeggio, della tensione della batteria, dello stato dei gavoni e dello stato generale della barca. I motori devono essere avviati. Ogni controllo e ispezione deve essere registrato nel libretto di manutenzione della barca, che deve essere tenuto a bordo in ogni momento. La frequenza di questi controlli e ispezioni è almeno settimanale; in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli annunciate o provate, l'assicurato deve effettuare o far effettuare un controllo e un'ispezione supplementare”*.

Il ricorso non si incentra sul fatto che a disposizione di parte assicuratrice vi deve essere, in ogni momento, il libretto di manutenzione della barca; è la decadenza a essere contestata, e quest'ultima viene esplicitamente affermata, e contestata nel ricorso, in relazione alla clausola che prevede quanto supra.

La clausola appare particolarmente gravosa da un punto di vista giuridico.

Va premesso che le clausole volte a imporre in capo all'assicurato l'adozione di misure precauzionali a tutela del bene assicurato, qualora previste a pena di decadenza, determinano la perdita del diritto all'indennizzo quand'anche la loro violazione non sia stata rilevante ai fini della causazione del sinistro. Ciò secondo un orientamento costante della Cassazione (cfr. Cass. n. 2469/2015). Quindi anche solo un mancato controllo settimanale nell'arco di un anno potrebbe determinare ex se il venire meno del diritto alla garanzia. Nel merito, la clausola è allora invalida ai sensi dell'art. 33 c. cons., stante l'evidente sproporzione tra l'onere posto a carico del consumatore e le conseguenze che ne derivano.

Parte ricorrente lamenta la nullità dell'intero contratto sotto il profilo della mancanza di causa. Anche sotto questo profilo, la questione appare rilevante. Di per sé, la clausola in esame non vale a eliminare il rischio contrattuale, ma lo riduce significativamente (è intuitivo che un'imbarcazione perfettamente performante, e tale è presumibile che sia quella controllata ogni settimana, espone e si espone a un minor numero di pericoli derivanti dalla circolazione). Se per es. un'assicurazione contro le malattie contemplasse l'obbligo di un check up a carico dell'assicurato, a pena di decadenza, ogni settimana, il rischio di malattie significativamente si ridurrebbe, grazie alla prevenzione: eppure appare intuitivo che una simile clausola pone qualche problema.

In particolare: la clausola sanziona con la decadenza, e quindi con l'inutilità pratica del contratto per l'assicurato, una condotta verosimilmente costosa, una condotta richiedente tempo (se non personale, quantomeno tale da ridurre l'oggettiva possibilità di impiego del bene), una condotta manifestamente sproporzionata rispetto allo scopo (che, si deve presumere, sia quello di ridurre il rischio), una condotta la cui violazione è sanzionata anch'essa in modo a dir poco sproporzionato (la decadenza dall'indennizzo). Quali che fossero le intenzioni, una simile clausola (la cui importanza è desumibile anche solo dall'essere prevista in corpo di polizza e non anche nelle condizioni generali di contratto) è oggettivamente finalizzata, per la sua stessa struttura oggettiva, a non rendere operativo il contratto in caso di verifica del sinistro; ciò anche solo per l'elevatissima possibilità che, anche solo per motivi involontari, il controllo settimanale non abbia luogo.

In altri termini: ha ragione parte ricorrente quando stigmatizza simili clausole sotto il profilo della causa, intesa come scopo pratico del contratto. Si tratta infatti di una clausola che, sostanzialmente, imponendo continui controlli sull'imbarcazione, riveste di fatto una funzione unicamente emulativa nei confronti dell'assicurato, il quale (oltre a sobbarcarsi un costo non indifferente) se anche in tesi facesse saltare nel corso di un anno un solo controllo settimanale sui cinquantadue richiesti, verrebbe abnormemente sanzionato. Qui, per intendersi, non si può sostenere che la ratio della norma sia quella di evitare un comportamento di totale superficialità dell'assicurato che provochi danni al bene: che invece, con l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto essere evitati (pag. 6 comparsa).

Tra il rischio di condotte men che diligenti dell'assicurato e quello di condotte contrattualmente dovute che un osservatore ignaro del contratto descriverebbe come ossessivo-compulsive, corre all'evidenza uno iato, dal cui ambito la clausola in esame fuoriesce palesemente.

Va da sé quindi che si tratta di una clausola contraria alla natura stessa del contratto in quanto finisce per porsi in radicale contrasto con la sua finalità. Da questo punto di vista, ha ragione parte ricorrente quando parla di un'impossibilità della causa del contratto. Intesa quest'ultima come sintesi funzionale del regolamento contrattuale, si deve ritenere che le parti abbiano dato vita a un contratto non meritevole di tutela ex art. 1322 c. Il c.c. in quanto intrinsecamente contraddittorio a livello di schema astratto. Postulandosi invece la nullità della singola clausola, il contratto sarebbe egualmente nullo ex art. 1419 c.c., attesa l'importanza della clausola, in quanto inerente in ultima analisi all'oggetto stesso del contratto (incidendo in modo gravoso sul rischio assicurato), anche in un'ottica soggettiva (come si

evinces dalla sua previsione ad hoc, ossia al di fuori delle condizioni generali di contratto: a rimarcare l'importanza della clausola, all'evidenza, per l'assicuratrice).

La fondatezza della domanda di nullità del contratto assorbe la questione inerente alla risoluzione. La nullità comporta il diritto alla ripetizione di € 9.189,56, pari ai premi finora versati. Gli interessi sono dovuti ex art. 2033 c.c. dalla data del pagamento (ossia dal 28.4.2023: cfr. doc. 7) al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c., oltre agli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dal deposito del ricorso (8.3.2024). Il risarcimento del danno, operando nei limiti dell'interesse negativo, non può avere riguardo alle ragioni di danno addotte dal ricorrente, essendo tipicamente connesse all'impiego del bene sul presupposto di una valida polizza. Non sono indicati altri parametri di concretizzazione del danno. Spese pari a € 3.000,00 (oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.), tenuto conto del valore della causa, della natura esclusivamente documentale della stessa, e del fatto che a venire in rilievo era un'unica questione giuridica.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta

DICHIARA

La nullità del contratto intercorso tra _____ e _____ group se per il quale è
causa

CONDANNA

group se al pagamento nei confronti di

- Di € 9.189,56, oltre interessi ex art. 2033 c.c. dal 28.4.2023 al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c., oltre agli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dal 8.3.2024
- Di € 3.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.

Milano, 14 novembre 2024

Il Giudice

dott. Claudio Antonio Tranquillo